



**TRIBUNALE DI CASTROVILLARI  
UFFICIO FALLIMENTI**

**IL TRIBUNALE**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Beatrice Magaro' - Presidente  
dott. Giuliana Gaudiano - Giudice rel.  
dott. Eduardo Bucciarelli - Giudice

nel procedimento n. r.g. **44/2024** p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio  
promosso da  
NATALE ORESTE (RSTNTL72T25D005N )

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio

**letto** il ricorso proposto da NATALE ORESTE (RSTNTL72T25D005N) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data 26/10/2024, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.;

**premesse** che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65 co. 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel titolo III CCI, nei limiti di compatibilità;

**esaminati** gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Dott. Vincenzo Curia nominato con provvedimento n. 212/2024 del 06/02/2024;

**esaminate** le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, INPS e CAMERA DI COMMERCIO;

**udita** la relazione del Giudice Delegato;

**rilevato** che a corredo della domanda, all'esito della integrazione documentale richiesta con decreto del 16/11/2024:

- è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI) e nello specifico:
  1. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  2. inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
  3. elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;



4. elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
5. lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI).

**rilevato** che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 co. 3 CC.II., all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali anche presso gli enti locali;

**ritenuto**, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Corigliano Rossano (CS) e non sussistono ragioni per ritenere che il "centro degli interessi" sia localizzato altrove;
- che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- rilevato, infatti, che pur essendo titolare di una ditta individuale "Salumeria Il Buongustaio" ricorrono i presupposti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI, non essendo assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o insolvenza;
- che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie;
- la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo pari ad € 413.807,44;
- considerato infatti che:
  - o gli unici beni fruttuosamente liquidabili presenti nel patrimonio del ricorrente, consistono in due immobili già oggetto di vendita coattiva nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata, con un valore all'ultimo tentativo di vendita ben al di sotto della debitoria;
  - o è invece apparentemente privo di valore economico il bene mobile registrato intestato alla parte, poiché di vecchia immatricolazione;
  - o il ricorrente è poi titolare di uno stipendio mensile di circa € 1.600 ed è possibile determinare, in relazione a questo importo, una quota di reddito disponibile (v. infra), che però non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato;
- Che la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., a pag. 4, espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente;
- Che sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- Che sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. ("*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative*") desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente;

**rilevato** che, com'è noto, è stato soppresso dal CCI per l'accesso a questa procedura l'accertamento della meritevolezza del ricorrente, sicché la ricorrenza di tale requisito è sottratto all'accertamento da parte del Tribunale;



**ritenuto**, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

**ritenuto** che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

visto il preventivo di spesa comunicato dall'OCC ed accettato dal ricorrente;

rilevato, tuttavia, che di detto importo non deve tenersi conto, posto che verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta come gestore dell'OCC e come liquidatore, all'esito della procedura di liquidazione senza necessità che tale compenso sia inserito nello stato passivo;

**rilevato** che la determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI, dovendo a tal fine provvedere alla valutazione il giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura (a tal fine, il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale della ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza);

**P.Q.M.**

**Visto l'art. 270 CCI**

**DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Oreste Natale**, nato a Corigliano Calabro (CS) il 25/12/1972 residente in Corigliano Rossano (CS), Piazza Sibari n. 4, codice fiscale RSTNTL72T25D005N, P. IVA 02460380781, in proprio e in qualità di titolare della **ditta "Salumeria Il Buongustaio"** con sede legale in Corigliano Rossano (CS), Via S.S. Pietro e Paolo n. snc,

**NOMINA**

Giudice Delegato la dott.ssa **GIULIANA GAUDIANO**;

liquidatore il dott. **Vincenzo Curia**, nato a Corigliano Calabro (CS) il 04/03/1972, C.F. CRUVCN72C04D005X, domiciliato presso il proprio Studio in Corigliano Rossano (CS), Via Malpighi n. 18, PEC: vincenzocuria@pec.it

**ORDINA**

al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

**ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario;

**ORDINA**

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione

**DÀ ATTO**

che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore;

che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti



da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma c.c.;

che, ai sensi dell'art. 268 co.4 CC.II., non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma;

che i beni sopravvenuti – dedotte le passività necessarie per il loro acquisto e conservazione – nonché tutte le somme che sopraggiungono, tranne le somme che il debitore è esplicitamente autorizzato a trattenere mensilmente, fanno parte del patrimonio liquidabile;

**DISPONE CHE IL LIQUIDATORE:**

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, depositi una relazione relativa alla situazione reddituale dell'intero nucleo familiare e richieda con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) C.C.I.I.;
- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato. Il mancato rispetto di detto termine, costituisce giusta causa di revoca del liquidatore;
- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- **ogni sei mesi** richieda al debitore un estratto conto aggiornato del proprio conto corrente, al fine di verificare se vi siano ulteriori somme da acquisire alla procedura, nonché verifichi l'eventuale presenza di beni sopravvenuti;
- **ogni sei mesi entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno**, riferisca al Giudice in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione, depositando in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:
  - a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
  - b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI.Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC
- provveda, **una volta terminata l'attività di liquidazione** dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, **una volta terminato il riparto tra i creditori**, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

**DISPONE**

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza:

- sia inserita su sito internet del Tribunale di Castrovillari;
- sia pubblicata nel registro delle imprese, nel caso in cui il ricorrente svolga attività d'impresa;
- sia notificata ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- sia trascritta al PRA in relazione al veicolo targato AJ18535, nonché nei registri immobiliari in relazione all'immobile censito in catasto al Foglio 76, particella 357, sub. 1, sub 8 e Foglio 85, particella 558, sub. 6 come identificato nel ricorso.

L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale



**Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC**

Castrovillari, 09/01/2025

Il Giudice relatore

*Giuliana Gaudiano*

Il Presidente  
*Beatrice Magaro'*

